

CONVENZIONE

per l'attivazione di una misura di incentivazione, per le famiglie meno abbienti, destinata all'incremento della domanda di servizi di connettività

tra le parti

Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A., (di seguito anche "Infratel Italia"), società con azionista unico, soggetta alla direzione e coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede sociale in Roma, via Calabria n. 46, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 07791571008, capitale sociale € 1.000.000,00 i.v., in persona dell'amministratore delegato, avv. Marco Bellezza, nominato con atto del 22 gennaio 2020,

e

[Operatore] con sede in [•], via [•], numero di iscrizione nel Registro delle imprese di [•] [•], codice fiscale e partita IVA n. [•], in persona del legale rappresentante, [•] (di seguito anche "Operatore").

PREMESSO

- che, tra le misure straordinarie adottate per ridurre l'impatto economico derivante dalla pandemia di Covid-19, da avviare con urgenza dallo Stato italiano, il Governo ha elaborato un Piano d'intervento ("Piano voucher") che mira a garantire la massima connettività a Banda ultralarga disponibile e, comunque, ad una velocità pari ad almeno 30 Mbit/s, per le famiglie meno abbienti presenti sul territorio nazionale, nonché a dotare le famiglie stesse dei dispositivi necessari alla fruizione dei servizi (tablet o personal computer). A tal fine, il Piano prevede l'attivazione di una misura d'incentivazione (mediante *voucher*), destinata all'incremento della domanda di servizi di connettività da parte di tali soggetti;
- che, l'attivazione di una misura di incentivazione destinata alla domanda di servizi di connettività ultraveloci è peraltro coerente con il Piano strategico per Banda ultralarga ed è finanziata con fondi FSC 2014-20, come previsto dalle delibere CIPE (Delibere n. 65/2015, n. 6/2016 e n. 71/2017);
- che, l'obiettivo è quindi quello di realizzare un intervento per il sostegno alla domanda di servizi ultraveloci in tutte le aree del paese allo scopo di ampliare il numero di famiglie che adottano servizi digitali utilizzando reti ad alta velocità ad almeno 30 Mbit/s;
- che, il Comitato per la Banda Ultralarga (COBUL), nella sua seduta del 5 maggio 2020 ha deliberato, tra l'altro, l'attuazione del Piano d'interventi a sostegno della domanda di connettività, previo completamento delle procedure di notifica alla Commissione europea, ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato;

- che il Comitato per la Banda Ultralarga ha approvato un intervento (“Piano voucher per le famiglie meno abbienti”) di sostegno alla domanda finalizzato a favorire la disponibilità di connessione a Internet ad almeno 30 Mbit/s da parte di famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro;
- che con D.M. 7 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico (“MISE”) sono state disciplinate le attività di realizzazione del Piano voucher;
- che il MISE ha affidato ad Infratel Italia, soggetto attuatore della Strategia nazionale per la Banda ultralarga, tramite Convenzione stipulata con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, l’attuazione dell’intervento che prevede l’incentivazione della domanda di servizi a Banda ultralarga per le famiglie meno abbienti;
- che la Convenzione è corredata da un Disciplinare di rendicontazione e da un Disciplinare tecnico-Manuale operativo, che ne costituiscono parte integrante;
- che l’Operatore ha presentato domanda di accreditamento sul portale messo a disposizione da Infratel Italia come previsto dal Disciplinare tecnico-Manuale operativo innanzi citato;
- che Infratel Italia ha positivamente esperito la procedura di accreditamento dell’Operatore dopo aver verificato la regolarità dei dati e dei documenti inseriti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Premesse e Allegati

Le premesse e i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

Allegato A: Livelli di servizio

Allegato B: Specifiche tecniche minime tablet e personal computer

Allegato C: Domanda di ammissione al contributo

Allegato D: Verbale di consegna e livello di servizio misurato

Allegato E: Tracciato record

Allegato F: Elenco comuni

Allegato G: Nomina relativa al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 2. Definizioni

Ai fini dell’applicazione della Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:

1. Piano voucher per le famiglie meno abbienti: è la misura con la quale si intende realizzare un intervento per il sostegno alla domanda di servizi basati su reti ultraveloci in tutte le aree del paese allo scopo di ampliare il numero di famiglie che adottano servizi digitali utilizzando reti ad alta velocità ad almeno 30 Mbit/s.
2. Voucher: è lo strumento scelto per il sostegno alla domanda di servizi ultraveloci che saranno erogati in tutte le aree del Paese.
3. I servizi e le forniture oggetto di voucher sono:
 - a. servizi di connettività a Banda ultralarga ad almeno 30 Mbit/s in download, comprensivi della fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE), secondo le specifiche dell’Allegato A – Livelli di servizio.
 - b. fornitura di un tablet o personal computer che deve essere conforme alle specifiche tecniche di cui all’Allegato B - Specifiche tecniche minime tablet e personal computer, in aggiunta al servizio di connettività.
4. I fruitori del voucher sono le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro, che potranno beneficiare di un contributo attraverso un voucher massimo di 500 euro, che comprende la connettività ad almeno 30 Mbit/s (per una somma non inferiore a 200 euro) e un tablet o un personal computer fornito

dall'Operatore (per una somma non inferiore a 100 euro e non superiore a 300 euro); i Beneficiari acquisiranno la proprietà del tablet o del personal computer trascorsi 12 mesi dall'attivazione del contratto con l'Operatore, e previo esatto adempimento degli obblighi assunti con l'Operatore.

5. Beneficiario: è la persona fisica, appartenente al nucleo familiare fruitore del voucher, che sottoscrive il contratto con l'Operatore.
6. Le risorse economiche allocate sono finanziate con fondi FSC 2014-2020, come previsto dalle delibere CIPE (Delibere n. 65/2015, n. 6/2016 e n. 71/2017), e ammontano, per la fase 1 destinata alle famiglie meno abbienti, a 200.000.000 di euro.

Articolo 3. Oggetto della Convenzione

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Operatore si obbliga a:
 - a. offrire i livelli di servizio definiti nella presente Convenzione (Allegato A - Livelli di servizio);
 - b. dichiarare che le offerte commerciali sono, per l'aspetto relativo ai servizi di connessione, le medesime o migliorative, sotto il profilo della durata, dei servizi e dei prezzi offerti, rispetto a quelle rivolte per gli stessi livelli di servizio alla generalità degli utenti, nonché che i dispositivi abbinati all'offerta, tablet o personal computer, soddisfano i requisiti minimi previsti;
 - c. inviare a Infratel Italia l'offerta commerciale aggiornata per i potenziali Beneficiari del voucher e garantire l'aggiornamento sistematico del catalogo delle offerte presentate, tramite portale e/o PEC. Infratel Italia attribuirà, a ciascuna offerta, un codice identificativo univoco;
 - d. accedere correttamente al portale messo a disposizione da Infratel Italia;
 - e. comunicare correttamente le caratteristiche e procedure relative alla misura di aiuto ai potenziali Beneficiari, ivi inclusa la componente di prezzo oggetto di contributo pubblico, così da garantire l'effettiva conoscenza dell'offerta commerciale proposta, con particolare riferimento allo sconto applicato. Gli Operatori si impegnano ad apporre il logo che eventualmente sarà trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico, all'interno di ogni comunicazione scritta destinata ai potenziali Beneficiari, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni di carattere commerciale, la modulistica contrattuale e le comunicazioni rivolte al Beneficiario nella fase di esecuzione del contratto;
 - f. interfacciarsi direttamente con i Beneficiari, attraverso uno qualsiasi dei canali a disposizione (quindi sia tramite sito Internet sia tramite agenzia/punto vendita);
 - g. acquisire apposita richiesta del Beneficiario corredata dalla copia del proprio documento di identità in corso di validità e da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non supera i 20.000 euro e che i componenti del nucleo, per la medesima unità abitativa, non hanno già fruito del contributo;
 - h. acquisire apposita richiesta del Beneficiario corredata dalla documentazione che attesti la rispondenza ai requisiti di accesso al voucher;
 - i. raccogliere e inserire sui propri sistemi tutte le informazioni/documenti necessari all'attivazione dell'offerta e procedere con la stipula del Contratto con il Beneficiario. Nello specifico saranno richiesti:
 - I. il codice fiscale e gli estremi del documento d'identità del Beneficiario;
 - II. domanda di ammissione al contributo (Allegato C - Domanda di ammissione al contributo), comprendente la dichiarazione relativa al valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza;
 - III. il codice identificativo dell'offerta cui il Beneficiario intende aderire;
 - IV. le caratteristiche tecniche del tablet o del personal computer incluso nell'offerta;

- V. copia del contratto stipulato con il Beneficiario;
- VI. copia della schermata acquisita dal sito Internet AGCom *Broadband map* (<https://maps.agcom.it/>), con indicazione delle tecnologie disponibili all'indirizzo di attivazione del contratto;
- j. verificare, al momento del caricamento della richiesta del voucher, che la documentazione e i dati del Beneficiario siano formalmente corretti e completi;
- k. consultare il sito Internet AGCom *Broadband map* (<https://maps.agcom.it/>), che consente di verificare per ogni indirizzo civico le diverse tecnologie disponibili, ed accertare l'inesistenza di tecnologie maggiormente performanti;
- l. dichiarare che il contratto è stato stipulato per servizi di massima velocità di connessione disponibili allo specifico indirizzo civico, a seguito di verifica sul sito Broadband Map istituito dall'Agcom all'indirizzo Internet <https://maps.agcom.it/>. L'Operatore si obbliga ad inserire nel contratto i relativi "bollini" in base alla Delibera n.292/18/Cons del 19 luglio 2018;
- m. attivare, entro 90 giorni dalla richiesta del Beneficiario di usufruire dell'offerta voucher, il servizio ultraveloce richiesto;
- n. inserire nel portale il documento di attestazione del livello di servizio misurato nonché verbale di consegna, in forma dematerializzata secondo modalità a cura dell'Operatore (Allegato D - Verbale di consegna e livello di servizio misurato), da cui emergano l'avvenuta attivazione del servizio e l'avvenuta consegna del tablet o personal computer;
- o. adeguarsi al Tracciato record definito da Infratel Italia (Allegato E - Tracciato record);
- p. inviare a Infratel Italia, con frequenza giornaliera (attraverso il servizio voucher *front-end*), tutte le movimentazioni (prenotazioni, disdette di prenotazioni, attivazioni e cessazioni) avvenute nelle ultime 24 ore. L'invio di tali informazioni avverrà tramite le funzionalità messe a disposizione nel servizio voucher *front-end*;
- q. verificare la disponibilità delle risorse economiche, in base alle informazioni che saranno aggiornate da Infratel Italia con cadenza giornaliera, accedendo al portale messo a disposizione da Infratel Italia;
- r. ai fini dei controlli a campione di cui all'articolo 11, fornire, entro 15 giorni dalla richiesta di Infratel Italia, tutta la documentazione relativa ai Beneficiari oggetto di verifica, comprensiva del contratto firmato, del Verbale di Consegna e Livello di Servizio Misurato, nonché del documento di cui al punto i VI che precede;
- s. in aggiunta - al fine di verificare e garantire il rispetto della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali (il Regolamento UE n. 2016/679 - "GDPR" – nonché ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati) - in fase di accreditamento, l'Operatore deve sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato 4 al Manuale Operativo - Dichiarazione di *compliance privacy e cybersecurity*) - ed effettuare l'upload della stessa sul Portale unitamente alla restante documentazione da presentare ai fini dell'accesso al servizio.

La presente Convenzione si applica in tutto il territorio nazionale.

Nelle Regioni che manifestano l'esigenza di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3, comma 7 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 agosto 2020, i voucher saranno resi disponibili esclusivamente nei comuni in cui tali Regioni hanno inteso limitare l'ambito di applicazione della misura. Si allega alla presente Convenzione la documentazione che specifica, regione per regione, i codici ISTAT dei comuni oggetto di intervento (Allegato F – Elenco comuni).

Articolo 4. Integrazioni

1. L'Operatore si impegna sin d'ora ad accettare di apportare, nel periodo di validità della Convenzione, variazioni alle attività indicate nella Convenzione stessa, che si rendano necessarie a seguito di eventuali modifiche normative ovvero a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità indipendenti.
2. Le eventuali modifiche od integrazioni della presente Convenzione sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle Parti, costituirà elemento integrante dell'atto di Convenzione.

Articolo 5. Durata della Convenzione

1. La Convenzione sarà efficace per l'intera durata del Piano voucher per le famiglie meno abbienti.
2. In ogni caso l'Operatore è obbligato a garantire il servizio offerto al Beneficiario per la durata dell'offerta prescelta da quest'ultimo.

Articolo 6. Importo del voucher

1. La misura di incentivazione alla domanda prevede l'erogazione di un contributo, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione a Internet in Banda ultralarga per un periodo di almeno 12 mesi (con durata massima di 24 mesi) e, ove presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) messi a disposizione dall'Operatore, qualora richiesto, e di un tablet o un personal computer conformi ai requisiti minimi di cui all'Allegato B.
Per le famiglie meno abbienti (ISEE inferiore a 20.000 euro), sarà erogato un voucher non superiore a 500 euro, che comprende la connettività ad almeno 30 Mbit/s e la fornitura di un tablet o un personal computer sulla base delle offerte commerciali che l'Operatore riterrà di predisporre. Il valore del voucher sarà così imputato dall'Operatore: una somma non inferiore a 200 euro per la connettività e una somma compresa tra 100 e 300 euro per il tablet o personal computer.
2. Il contributo non può essere concesso per l'attribuzione del solo tablet o personal computer, in assenza della sottoscrizione di contratti di connettività.
3. Nel caso di recesso dal contratto di connessione per passaggio ad altro Operatore, il Beneficiario manterrà il tablet o il personal computer fornito dall'Operatore con cui ha sottoscritto il contratto di connessione originario. L'Operatore originario continuerà in ogni caso a percepire da Infratel Italia la quota parte di voucher relativa al valore della fornitura del tablet o personal computer messo a disposizione del Beneficiario. Il rimborso del valore di fornitura del tablet o personal computer avverrà in 12 rate mensili di pari importo, a decorrere dalla stipula del contratto originario. L'Operatore subentrante fornirà quindi solo il servizio di connettività, per il valore residuo del voucher per la connessione. Il valore residuo del voucher per la connessione sarà rimborsato in rate mensili all'Operatore che eroga effettivamente il servizio.

Articolo 7. Responsabilità esclusiva dell'Operatore

L'Operatore dichiara di essere consapevole della natura pubblica del contributo riconosciuto al Beneficiario e assume la piena conseguente responsabilità della verifica del possesso da parte di quest'ultimo di tutti i requisiti necessari per beneficiare del contributo medesimo, sulla base della documentazione di cui alla presente Convenzione. In particolare:

1. l'Operatore assume in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente all'esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della Convenzione;
2. l'Operatore si impegna a tenere indenne ed a manlevare Infratel Italia da ogni eventuale responsabilità verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni affidate in Convenzione.

L'Operatore, nel contratto di connessione, dichiara di aver verificato ed accertato di poter fornire al Beneficiario la miglior tecnologia di connessione disponibile presso la sua abitazione alla data di sottoscrizione del medesimo, come attestato da apposito allegato tecnico al contratto stesso.

Articolo 8. Responsabilità economica dell'Operatore

1. L'Operatore dichiara espressamente di avere completa conoscenza della situazione e delle potenzialità del mercato di riferimento. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in proposito, anche in termini di mancata informativa, potrà essere avanzata.
2. L'Operatore assume, pertanto, il rischio relativo alla realizzazione e gestione delle attività e delle funzioni oggetto della presente Convenzione e, conseguentemente, l'onere delle proprie eventuali perdite di esercizio, sollevando Infratel Italia da ogni responsabilità e rinunciando contestualmente ad ogni pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti della stessa.

Articolo 9. Compiti di Infratel Italia

1. Sarà compito di Infratel Italia:
 - a) procedere con l'erogazione dei contributi voucher all'Operatore, direttamente sul conto dedicato dell'Operatore, attraverso l'erogazione in rate mensili, in linea con la durata dell'offerta, secondo quanto descritto all'articolo 11.
 - b) effettuare i controlli a campione sulle attivazioni di ogni mese, così come descritto all'articolo 10;
 - c) rendere disponibile, sul servizio voucher *front-end*, la situazione aggiornata della disponibilità delle risorse, in modo che gli Operatori stessi possano procedere con l'attivazione dei servizi richiesti. Gli importi delle risorse saranno suddivisi tra le seguenti categorie ("contenitori"):
 - **Impegnabile:** Importo totale delle risorse disponibili, suddiviso per regione, considerando anche i criteri territoriali indicati dalle Regioni stesse;
 - **Impegnato:** Importo prenotato, non più nella disponibilità, ma che potrebbe rientrare nell'Impegnabile a seguito di controlli o in caso di superamento del termine temporale previsto (es. 60 giorni dalla prenotazione);
 - **Attivato:** Importo delle risorse attivate, relative alla consegna del servizio al Beneficiario, attestata dal verbale di consegna e dal documento di attestazione del livello di servizio misurato in forma dematerializzata a cura dell'Operatore;
 - **Erogato:** Importo erogato all'Operatore (potrebbe rientrare nell'Impegnabile anche parte dell'Attivato, ad es. nel caso di operazioni di cessazione), dopo i controlli a campione effettuati;
 - d) pubblicare sul proprio sito istituzionale tutte le informazioni relative all'attuazione della misura, in particolare l'elenco gli Operatori accreditati e le offerte a cui i Beneficiari possono aderire, come pure la disponibilità delle risorse economiche.

Articolo 10. Controlli a campione

1. Infratel Italia, per conto del MISE, in collaborazione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e con enti di controllo esterni, procederà alla verifica a campione della sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare del contributo, nonché della veridicità e correttezza delle dichiarazioni rese e delle offerte commerciali predisposte dagli operatori, anche al fine di notificare gli esiti di tali verifiche alle autorità competenti.
2. Saranno effettuati controlli a campione sulle attivazioni di ogni mese, per ogni Operatore. Il Sistema, in modo casuale, estrarrà tramite il portale voucher *back-end* un numero adeguato di contratti da sottoporre a controllo, relativi alle attivazioni del mese precedente.
3. Infratel Italia comunicherà ad ogni Operatore l'elenco dei contratti e la relativa documentazione che devono essere sottoposti a verifica. Nello specifico saranno richiesti:

- a. copia del codice fiscale e del documento d'identità del Beneficiario;
 - b. domanda di ammissione al contributo (Allegato C), comprendente la dichiarazione relativa al valore dell'ISEE del proprio nucleo familiare di appartenenza;
 - c. codice identificativo dell'offerta cui il Beneficiario ha aderito;
 - d. caratteristiche tecniche del tablet o del personal computer incluso nell'offerta (Allegato B);
 - e. copia del contratto stipulato con il Beneficiario;
 - f. verbale di consegna e livello di servizio misurato (Allegato D).
4. L'Operatore, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, dovrà fornire a Infratel Italia, tramite piattaforma di *front-end*, la documentazione relativa ai Beneficiari soggetti a controllo.
 5. Infratel Italia effettuerà i controlli sulla documentazione ricevuta e:
 - a. in caso di esito positivo, procederà con l'erogazione del totale valore dei corrispondenti voucher all'Operatore, in rate mensili secondo la durata dell'offerta, al netto della trattenuta del 5%, a garanzia del corretto svolgimento delle attività di erogazione del servizio ai Beneficiari;
 - b. in caso di documentazione mancante/incompleta, Infratel Italia richiederà all'Operatore le relative integrazioni, tramite PEC/Portale, e in caso di esito positivo della verifica, procederà;
 - c. in caso di esito negativo, la richiesta di erogazione del relativo voucher sarà rigettata e verranno attivate le procedure indicate al successivo comma 7.
 6. Per qualsivoglia motivo di mancato rispetto dei termini di fornitura del prodotto/servizio, come definiti nella presente Convenzione, Infratel Italia potrà richiedere la restituzione delle quote versate.
 7. Infratel Italia potrà avviare eventuali azioni di risarcimento e segnalerà alle autorità competenti eventuali false dichiarazioni.
 8. In caso di richieste di recesso da parte dei Beneficiari a causa di evidenti disservizi o capacità di *download* ridotta rispetto al valore previsto dall'offerta oggetto del voucher, previa opportuna verifica tecnica, l'Operatore sarà tenuto a rimborsare ad Infratel Italia l'intero voucher e a versare a titolo di penale un importo pari al 20% del valore del voucher.

Articolo 11. Termini di pagamento

1. Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, in caso di esito positivo dei controlli di cui all'articolo 10, Infratel Italia liquiderà, direttamente sul conto dedicato dell'Operatore, l'ammontare del contributo per ciascun Beneficiario, attraverso l'erogazione in rate mensili di pari importo secondo la durata dell'offerta, al netto di una trattenuta del 5%, a garanzia del corretto svolgimento delle attività di erogazione del servizio ai Beneficiari.
2. L'importo trattenuto a titolo di garanzia sarà versato all'Operatore alla scadenza della durata dell'offerta attivata con ciascun Beneficiario.

Articolo 12. Esclusione dell'Operatore - Risoluzione

Il mancato rispetto delle previsioni delle disposizioni del D.M. 7 agosto 2020 e del Manuale operativo, da parte dell'Operatore, ne determina l'esclusione dal Piano voucher per le famiglie meno abbienti. L'esclusione comporterà la risoluzione di diritto della presente Convenzione.

Articolo 13. Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Infratel Italia e l'Operatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - a) per Infratel Italia: voucher@postacert.infratelitalia.it
 - b) per l'Operatore:

2. Ai fini delle comunicazioni relative alla misura voucher, sarà messa inoltre a disposizione degli Operatori di telecomunicazioni interessati la casella e-mail voucher@infratelitalia.it.

Articolo 14. Foro Competente

Per ogni controversia nascente dalla presente Convenzione sarà competente in via esclusiva l'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 15. Trattamento dei dati personali

Con riferimento alle attività oggetto della presente Convenzione, anche in ragione della sottoscrizione per accettazione della stessa, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") nonché ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati e i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile"). L'Operatore garantisce che il trattamento dei dati personali in esecuzione della presente Convenzione avverrà solo ed esclusivamente per le finalità, con le modalità e nei limiti in esso contemplati e attenendosi alle vigenti disposizioni della Normativa Applicabile.

Infratel Italia non sarà responsabile dell'eventuale inosservanza da parte dell'Operatore della disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo.

Infratel Italia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei Beneficiari, in ottemperanza agli obblighi previsti dal GDPR e dalle altre norme in materia, provvede alla nomina dell'Operatore quale "Responsabile del trattamento dei dati personali" nei termini e secondo le specifiche di dettaglio indicate nell'atto di nomina allegato alla presente Convenzione (Allegato G - Nomina del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016). Si precisa che il predetto atto di nomina - redatto ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 679/2016 - costituisce parte integrante della presente Convenzione.